



---

**DELIBERAZIONE N° VIII / 003667 Seduta del 28 NOV. 2006**

---

*Presidente* **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali* **VIVIANA BECCALOSSI** Vice Presidente  
**GIAN CARLO ABELLI**  
**DAVIDE BONI**  
**MASSIMO BUSCEMI**  
**RAFFAELE CATTANEO**  
**ALESSANDRO CÉ**  
**ROMANO COLOZZI**  
**MASSIMO CORSARO**

**FRANCO NICOLI CRISTIANI**  
**LIONELLO MARCO PAGNONCELLI**  
**MASSIMO PONZONI**  
**PIER GIANNI PROSPERINI**  
**GIOVANNI ROSSONI**  
**MARIO SCOTTI**  
**DOMENICO ZAMBETTI**  
**MASSIMO ZANELLO**

*Con l'assistenza del Segretario* **Anne Bonomo**

*Su proposta dell'Assessore:* **DAVIDE BONI**

*dell'Assessore:* **LIONELLO MARCO PAGNONCELLI**

*Oggetto*

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE NEL L'AMBITO DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CAVA.

*Il Dirigente* Bruno Mori

*Il Direttore Generale* **MARIONORA**

*Il Dirigente* Cinzia Secchi

*Il Direttore Generale* **FRANCO PICCO**

L'atto si compone di 5 pagine  
di cui 1 pagine di allegati,  
parte integrante.



## LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la seguente normativa relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale di determinati opere/progetti:

- direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e 03/35/CE del Consiglio del 26 maggio 2003;
- legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
- d.p.r. 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale" e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), con particolare riferimento ai contenuti degli Allegati A (Elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 3) e B (Elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 4);
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", così come modificato dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 443;
- d.g.r. n. VI/41897 del 12 marzo 1999 "Procedure per l'attuazione dell'art. 40, comma primo, della legge 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Esclusione e disposizioni in ordine alle attività disciplinate dalla l.r. 8 agosto, n. 14, in materia di cave";


RICHIAMATA altresì la seguente normativa, riferita alla coltivazione di materiali di cava:

- legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 5 (comma 1, lettera b) e 6 (comma 2, lettera a), da cui si evince che il Piano provinciale delle cave deve contenere "l'identificazione degli ambiti territoriali estrattivi, compresi quelli ubicati nelle aree protette di cui all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i.. Tali ambiti, che devono accorpate aree contigue a quelle già oggetto di attività estrattiva, con priorità rispetto all'individuazione di nuove aree, comprendono: l'area prevista per la estrazione e lo sfruttamento del giacimento, l'area per impianti di lavorazione e trasformazione, l'area per strutture di servizio, l'area di stoccaggio, l'area circostante necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area di intervento e il territorio adiacente;

DATO ATTO che la Regione Lombardia ha provveduto:

a) a dare attuazione, in attesa di specifica legge regionale in materia, alle disposizioni contenute nel succitato Atto di indirizzo, mediante i seguenti provvedimenti:

- d.g.r. 2 novembre 1998 n. VI/39305 "Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e la direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE";
- d.g.r. 27 novembre 1998 n. VI/39975 "Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla deliberazione di giunta regionale del 2 novembre 1998, n. 39305. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l'Ufficio V.I.A. del servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Urbanistica e disciplina della modalità di acquisizione dei pareri degli Enti interessati";
- d.g.r. 5 febbraio 1999 n. VI/41269 "Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione d'impatto ambientale di cui al d.p.r. 12.04.1996. Modifica e integrazione della d.g.r. n. VI/39975 del 27 novembre 1998 concernente le modalità organizzative di verifica e di V.I.A. e integrazione della d.g.r. n. VI/401307 del 3 dicembre 1998 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della D.G.



*Territorio*”, con la quale è stato - tra l’altro - stabilito che la procedura di verifica viene espletata, con riguardo ai progetti soggetti ad autorizzazione regionale, nell’ambito dell’iter autorizzativo di competenza dei servizi delle competenti Direzioni Generali, nel rispetto dei disposti di cui al d.p.r. 12 aprile 1996;

- b) a definire, con d.g.r. n. VI/41897 del 12 marzo 1999 *“Procedure per l’attuazione dell’art. 40, comma primo, della legge 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Esclusione e disposizioni in ordine alle attività disciplinate dalla l.r. 8 agosto, n. 14, in materia di cave”* e con riferimento a quanto previsto all’art.10, comma 3, dell’Atto di indirizzo, specifici criteri e modalità di espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti di cava compresi nei Piani provinciali delle cave, o relative revisioni, approvati successivamente all’entrata in vigore della l.r. 14/1998, o compresi nei Parchi regionali con Piano territoriale di coordinamento adottato e/o approvato, individuando nella Direzione Generale Tutela Ambientale, Servizio Tutela delle acque e pianificazione delle cave, la struttura competente all’espletamento della procedura di Verifica di cui all’art. 10 del d.p.r. 12 aprile 1996;
- c) a disciplinare, con l.r. 3 settembre 1999, n. 20 *“Norme in materia di impatto ambientale”* ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Atto di indirizzo, contenuti e modalità delle procedure di V.I.A. e di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., nel rispetto di quanto previsto all’art. 4 del medesimo Atto di indirizzo;
- d) a modificare, con l.r. 24 marzo 2003, n. 3 *“Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizio alla persona”*, la citata l.r. 3 settembre 1999, n. 20, al fine di recepire gli obblighi di cui alle sopra richiamate Direttive comunitarie;
- e) a disciplinare, con d.g.r. 24 marzo 2000, n. VI/49226 *“Determinazioni in merito all’applicazione dell’art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”* ed ai sensi dell’art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999, le modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, di cui al medesimo d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

DATO atto altresì che, con l’approvazione della l.r. 12/2005 *“Legge per il governo del territorio”*, la Regione Lombardia ha attuato la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, altrimenti denominata Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguentemente, l’iter approvativo dei Piani cave provinciali deve oggi includere la procedura di V.A.S., risultando con ciò necessario rivisitare le disposizioni contenute nella citata d.g.r. n. VI/41897 del 12 marzo 1999.

RITENUTO pertanto di identificare nell’iter approvativo dei Progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi (A.T.E.) la fase attuativa dei Piani cave provinciali in cui riposizionare gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di V.I.A., con le seguenti puntualizzazioni:

- le procedure di V.I.A. o Verifica di assoggettabilità a V.I.A. saranno attivate, secondo l’assetto interno delle competenze di seguito specificato, anche in presenza di:
  - progetti di attività estrattive nelle cave inserite in A.T.E. i cui Progetti di gestione produttiva siano stati approvati antecedentemente alla pubblicazione sul BURL del presente atto;
  - progetti di attività estrattive previste dagli artt. 38 (cave per opere pubbliche non contemplate nel Piano Cave) e 39 (riassetto di cave cessate) della l.r. 14/98;
  - progetti di attività estrattive nelle cave previste in Piani provinciali approvati - ai sensi di leggi regionali in materia di cave - antecedentemente all’entrata in vigore della l.r. 14/98;
- dovranno essere esclusi dalle procedure di V.I.A. o Verifica di assoggettabilità a V.I.A. i progetti finalizzati ad ottenere le autorizzazioni di cui agli artt. 28 (Autorizzazioni alla ricerca), 35, quarto comma (recupero di materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava) e 36 (interventi estrattivi in fondi agricoli) della l.r. 14/98;
- per quanto attiene alla verifica del superamento della soglia dimensionale di superficie fissata nell’Allegato A al d.p.r. 12.04.1996 e s.m.i. (*“area interessata superiore a 20 ha”*), tenuto anche conto



di quanto disposto dall'art.1, comma 5, del d.p.r. medesimo e fermo restando il parametro volumetrico di 500.000 mc/anno, dovranno essere computate, oltre alle superfici destinate all'estrazione di materiali di cava, con esclusione di quelle già in precedenza assoggettate ad escavazione e/o a recupero morfologico-ambientale, anche le superfici destinate ad impianti di lavorazione e trasformazione, ad operazioni di stoccaggio del materiale ed a strutture di servizio; dette superfici, in caso di approvazione del Progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. - di cui all'art. 11 della l.r. 14/98 - successiva alla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente atto, corrispondono a quelle complessivamente previste in tale Progetto;

RITENUTO altresì di individuare come segue le strutture tecniche regionali competenti all'espletamento delle procedure di V.I.A. e Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui trattasi:

- Direzione Generale Territorio e Urbanistica, U.O. Programmazione integrata e valutazioni di impatto, Struttura Valutazioni di impatto ambientale, relativamente alle procedure di V.I.A., in collaborazione con la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente;
- Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, U.O. Attività Estrattive e di bonifica, relativamente alle procedure di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della VIII Legislatura – asse intervento 6.5.3. “Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti” -, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/25 del 26 ottobre 2005;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### *DELIBERA*

- 1) di disciplinare come segue l'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava:
  - I. sono assoggettati alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale:
    - a) i Progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi (A.T.E.) di cui all'art.11 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, nonché le relative modifiche ed eventuali riesami;
    - b) i progetti di attività estrattive nelle cave inserite in A.T.E. i cui Progetti di gestione produttiva siano stati approvati antecedentemente alla pubblicazione sul BURL del presente atto;
    - c) progetti di attività estrattive previste dagli artt. 38 (cave per opere pubbliche non contemplate nel Piano Cave) e 39 (riassetto di cave cessate) della l.r. 8 agosto 1998, n. 14;
    - d) i progetti di attività estrattive nelle cave previste in Piani provinciali approvati, ai sensi di leggi regionali in materia di cave, antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. 14/98;
  - II. non sono soggetti alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione dell'impatto ambientale:
    - a) i Progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi (A.T.E.) di cui all'art.11 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 già approvati all'entrata in vigore del presente atto;
    - b) i progetti finalizzati ad ottenere le autorizzazioni di cui agli artt. 28 (Autorizzazioni alla ricerca), 35, quarto comma (recupero di materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava) e 36 (interventi estrattivi nei fondi agricoli) della l.r. 8 agosto 1998, n. 14;
  - III. ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale di superficie fissata nell'Allegato A al d.p.r. 12.04.1996 e s.m.i. (“area interessata superiore a 20 ha”), tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del d.p.r. medesimo e fermo restando il parametro volumetrico di 500.000



mc/a, sono computate, oltre alle superfici destinate all'estrazione di materiali di cava, con esclusione di quelle già in precedenza assoggettate ad escavazione e/o a recupero morfologico-ambientale, anche le superfici destinate ad impianti di lavorazione e trasformazione, ad operazioni di stoccaggio del materiale ed a strutture di servizio; dette superfici, nei casi di cui al precedente punto 1.I.a), corrispondono a quelle complessivamente previste dal Progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. di cui all'art. 11 della l.r. 14/98;

- 2) di individuare come segue le strutture tecniche regionali competenti all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di cui ai punti precedenti:
  - Direzione Generale Territorio e urbanistica, U.O. Programmazione integrata e valutazioni di impatto, Struttura Valutazioni di impatto ambientale, relativamente alle procedure di V.I.A., in collaborazione con la Direzione generale Qualità dell'Ambiente;
  - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, U.O. Attività Estrattive e di bonifica, relativamente alle procedure di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- 3) di revocare la propria precedente deliberazione 12 marzo 1999, n. VI/41897;
- 4) di demandare alle competenti Direzioni Generali l'adeguamento di eventuali provvedimenti connessi;
- 5) di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 6) di stabilire che il presente provvedimento entrerà in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario

Anna Bonomo

